



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619

C. F. 80007270616

ORDINANZA N°61 DEL 18.12.2013

OGGETTO: CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO

IL SINDACO

VISTO l'art. 10, comma 1 della legge 27.03.1992, n°257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

VISTO il D.M. Sanità 06.09.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2 della Legge 257/1992 relativa alla concessione dell'impiego di amianto;

RILEVATO che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della Legge n°257/1992 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;

DATO ATTO che il comma 5 dell'art. 12 della legge n°257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto fioccato o in matrice friabile presenti negli edifici;

CONSIDERATO che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1 dell'art. 12 della legge n°257/1992, le ASL effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 del D.P.R. 08.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;

CONSIDERATO che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n°152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

RITENUTO necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

CONSIDERATO che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art. 12 del D.P.R. 08.08.1994);

CONSIDERATO, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte di inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, verranno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

VISTI, inoltre:

- L'art. 50 del D. Lgs. N°267 del 18.08.2000;
- La Legge 27.03.1992, n°257;
- Il D.M. 06.09.1994;
- Il D.M. n°471 del 24.10.1999, regolamento indicante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N°22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Ministeriale dell'Ambiente e Tutela del Territorio 29.07.2004, n°248;
- Il D. Lgs. 03.04.2006, n°152;
- Il R.D. 27.07.1934, n°1265;
- La Legge 24.02.1992, n°225 (Protezione Civile);

ORDINA

A tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

- ✓ Ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso l'Area IV di questo Ente, o scaricabile sul sito web del comune: www.comune.arienzo.ce.it la scheda debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune entro il termine anzidetto; successivamente il Comune provvederà a trasmettere alla Provincia di Caserta e all'ASL tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza;
- ✓ A provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dai D.M. 06.06.1994, e precisamente:
 - A redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
 - A fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con i compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06.09.1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificato come:

- Integro non suscettibile di danneggiamento;
- Integro suscettibile di danneggiamento (*dovrà essere effettuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto*);
- Danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'ASL.

AVVERTE

Che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- Coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante ordinanze o diffide o segnalazioni;
- Coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data antecedente al 01.01.2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta, (o in alternativa l'indicazione di data e numero di protocollo di acquisizione dell'Ente);

chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE

Che l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57 ai sensi della legge n°257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art.347 c.p.p..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo regionale – T.A.R. Campania di Napoli – e ciò per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art.21 della Legge 06.12.1971, n°1034; o, in alternativa entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.12.1971, n°1199.

A norma dell'art.8 della Legge 07.08.1990, n°241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ugo Bernardo dell'Area IV – tel.: 0823-805351 int. 5 – fax: 0823-804619, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi chiarimento.


DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del comune e, a mezzo manifesti, da affiggere sull'intero territorio comunale.

Inoltre, dispone l'invio di copia della presente Ordinanza Sindacale, ai sensi e per gli effetti di legge e per le rispettive competenze, a:

- ✓ Comando Polizia locale, sede;
- ✓ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta;
- ✓ Stazione Carabinieri di Arienzo (CE), Piazza Valletta;
- ✓ A.S.L. Distretto U.O.P.C. di Arienzo (CE), via Camellara;
- ✓ A.R.P.A.C. di Caserta, Piazza Matteotti n°42;
- ✓ Settore Tutela dell'Ambiente, Disinguinamento, Protezione Civile della Regione Campania, Caserta, via Arena-Centro Direzionale;
- ✓ Provincia di Caserta – Settore Ambiente, Ecologia e gestione Rifiuti, via Arena-Centro Direzionale.

Dalla Residenza Municipale, li 18.12.2013



Il Sindaco
Dott. Giuseppe MEDICI